

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

- BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a., con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, iscrizione al Registro delle Imprese, partita Iva e cod. fisc. n. 03053920165, capitale sociale pari ad € 860.123.910,00 interamente versato, iscritta all'Albo delle banche al n. 5026 e all'Albo dei gruppi bancari al n. 5026.0, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* cav. lav. Emilio Zanetti,

- (di seguito, "BPU")

e

- L'Avv. Giovanni VALCAVI, nato a Desenzano del Garda (BS) l'8/3/1926, residente in Varese, via Magenta, 5, C.F. VLC GNN 26C08 D284V, nel prosieguo definiti, congiuntamente, "le Parti" e, individualmente, la "Parte",

nonché con l'intervento, per quanto di competenza, del

- Rag. Giovanni RIZZI, nato a Mondovì (CN) il 20/1/1935, residente in Luvinata, Via Castello, 39, C.F. RZZ GNN 35A20 F351Y,

PREMESSE

A) L'Avv. Valcavi ha ricoperto nel periodo 1988-1996 la carica di consigliere di amministrazione e Presidente della Banca Popolare di Luino e Varese s.c.r.l. (di seguito, "BPLV"), successivamente fusa, unitamente a Banca Popolare Commercio e Industria s.c.r.l. (di seguito, BPCI) e a Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino s.c.r.l. (di seguito, "BPB"), in BPU.

B) Ai sensi dell'art. 129 D. Lgs. n. 58/1998 (*norma ora abrogata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 37/2004*) e con successiva ratifica e conferma da parte dell'assemblea ordinaria di BPLV in data 3 aprile 2001, è stata promossa nei confronti del predetto Avv. Valcavi azione di responsabilità al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati alla medesima BPLV in relazione ai seguenti atti di *mala gestio*:

- acquisto di azioni proprie da parte di BPLV oltre i limiti di legge,
- omesso versamento all'Erario delle ritenute fiscali sugli interessi versati da BPLV ai clienti che avevano fornito la provvista finanziaria per consentire l'acquisto di cui al punto precedente.

Nel corso del giudizio, nel quale sono state altresì chiamate in garanzia, da parte dell'Avv. Valcavi, le compagnie assicurative Aig Europe S.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (già La Previdente Assicurazioni), il Tribunale di Varese ha pronunciato la sentenza n. 144/2006 in data 25 ottobre 2005-28 gennaio 2006, con la quale ha condannato l'avv. Valcavi al pagamento di € 3.620.621,09 oltre interessi e spese di causa per € 60.660 in favore di BPLV e € 53.922,50 per BPCI. Il giudizio di appello è attualmente pendente avanti alla Corte d'Appello di Milano – G.I. dott. Urbano, R.G. n. 1462/06 e la prossima udienza è stata fissata per il 5 giugno 2007.

C) L'Avv. Valcavi ha promosso i seguenti giudizi nei confronti di BPU, di Banca Carime S.p.A. (di seguito, "Carime") - istituto di credito appartenente al Gruppo BPU, relativamente alla vertenza di cui al successivo punto 2 - e di alcuni esponenti aziendali e/o ex-esponenti aziendali del Gruppo BPU (con riferimento al giudizio di cui al successivo punto 4), e precisamente:

- 1) impugnazione per annullamento e dichiarazione di nullità della deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria di BPLV in data 9

maggio 2003, iscritta nel Registro delle Imprese il 20 maggio 2003, con la quale è stata deliberata la fusione tra BPLV, BPCI e BPB, con contestuale creazione di BPU, previa sospensione degli effetti di tale deliberazione e condanna al risarcimento dei danni provocati in conseguenza della ridetta fusione. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Varese ha rigettato le domande con sentenza n. 553/2005. Il giudizio pende attualmente, a seguito di atto di citazione in appello notificato dall'avv. Valcavi, avanti alla Corte d'Appello di Milano – Sez. I, G.I. dott. Formaggia, R.G. n. 3205/05 – e la prossima udienza è fissata, per la precisazione delle conclusioni, al 2 dicembre 2008;

2) impugnazione, unitamente al Rag. Giovanni Rizzi (i) delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di BPCI, dei successivi negozi stipulati con Banca Intesa S.p.a. e degli atti (emissioni di obbligazioni, costituzione di provvista e relativi pagamenti), posti in essere anche per il tramite di pretesi soggetti interposti, funzionali all'acquisizione di Carime; (ii) delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria di BPCI del 27 aprile 2002 aventi ad oggetto la modifica dello Statuto sociale e la delega al Consiglio di amministrazione in merito all'aumento del capitale sociale in misura pari ad Euro 300 milioni, in funzione dell'acquisto di Carime; (iii) della deliberazione dell'assemblea ordinaria di BPCI del 27 aprile 2002 che approvò il bilancio al 31 dicembre 2001. All'esito del primo grado di giudizio il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13982/03 del 9-13 ottobre 2003 ha rigettato tutte le domande degli attori. A seguito del gravame interposto da questi ultimi, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2694/05 del 25 ottobre-19 novembre 2005, ha rigettato

l'impugnazione della sentenza di primo grado e, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio da parte del Tribunale di Milano nei confronti di Banca Intesa - quale alienante del pacchetto azionario di Carime - ha rimesso tale rapporto processuale al giudice di primo grado, affinché provvedesse alla integrazione del contraddittorio ed alla successiva pronuncia nel merito. Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'Avv. Valcavi e il Rag. Rizzi in data 17 luglio 2006 hanno notificato a BPU e Carime ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l'annullamento senza rinvio o con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Milano. In data 10 ottobre 2006, BPU e Carime hanno notificato all'Avv. Valcavi ed al Rag. Rizzi specifico controricorso, a mezzo del quale è stato richiesto il rigetto del ricorso di parte avversa;

3) impugnazione della deliberazione dell'assemblea ordinaria di BPLV del 3 aprile 2001, avente ad oggetto la conferma e la ratifica della domanda di risarcimento danni avanzata, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 58/1998 (*norma ora abrogata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 37/2004*), da BPCI (quale socio di BPLV) nei confronti dell'avv. Valcavi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di BPLV. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Varese, con sentenza n. 897/03 del 23 giugno-6 settembre 2003 ha rigettato tutte le domande attrici. A seguito di atto di citazione in appello - notificato dall'avv. Valcavi avanti alla Corte d'Appello di Milano, Sez. I, C.I. dott. Lamanna, R.G. n. 907/04 - detta Corte, con decisione n. 2228/06 depositata in data 16/9/2006, ha respinto integralmente l'appello ed ha condannato l'Avv. Valcavi all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di BPU, per un importo pari ad € 12.411,27;



4) azione risarcitoria avviata dall'Avv. Valcavi contro BPCI ed alcuni suoi esponenti aziendali, (sigg.ri Giuseppe Vigorelli, Antonio Bulgheroni, Carlo Porcari, Germano Volpi, Luigi Jemoli, Domenico Guidi e Paolo Pensotti Bruni), giudizio nel quale è stata altresì chiamata in garanzia la compagnia assicurativa "Assicuratori dei Lloyd's di Londra", in relazione a pretese violazioni del Protocollo d'Intesa stipulato tra BPCI e BPLV in data 21/12/1995. All'esito del primo grado di giudizio il Tribunale di Varese, con sentenza n. 166/04 del 19 gennaio-4 febbraio 2004 ha rigettato tutte le domande attrici. Il giudizio pende attualmente, a seguito di atto di citazione in appello notificato dall'avv. Valcavi, avanti alla Corte d'Appello di Milano – Sez. I, C.I. dott. Bichi, R.G. n. 2675/04 – e la prossima udienza è stata fissata il 15 maggio 2007 per la precisazione delle conclusioni.

D) All'esito delle diverse fasi sin qui svolte nei giudizi di cui alle Premesse B) e C) l'Avv. Valcavi risulta complessivamente debitore nei confronti di BPU, di società del Gruppo BPU e di esponenti aziendali o ex-esponenti aziendali di tale Gruppo degli importi dettagliati nell'**Allegato n. 1**.

E) E' interesse comune delle Parti addivenire ad una complessiva transazione, al fine di determinare la cessazione dell'ampio contenzioso che le vede attualmente coinvolte e di prevenirne di ulteriore, definendo in maniera irrevocabile i rapporti tra di esse.

Tutto ciò premesso, le Parti stabiliscono e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si hanno qui per integralmente richiamati.

ARTICOLO 2

2.1. A fronte delle corrispondenti rinunce di cui al successivo art. 2.2 e con le modalità di cui al successivo art. 3.1, BPU rinuncia all'azione di risarcimento dei danni di cui al giudizio citato nella Premessa B) nonché agli altri eventuali danni comunque occasionati dallo svolgimento da parte dell'Avv. Valcavi dell'incarico di cui alla Premessa A).

2.2. A fronte delle rinunce di cui al precedente art. 2.1 e con le modalità di cui al successivo art. 3.1, l'Avv. Valcavi e il rag. Giovanni Rizzi, ciascuno per quanto di competenza, rinunciano definitivamente ed irrevocabilmente a tutte le azioni di cui alla Premessa C), nn. 1-4, nonché a qualsiasi altra azione volta a fare valere, anche solo in via incidentale, eventuali vizi di deliberazioni assunte da qualsiasi organo di BPU ovvero BPLV, BPCI, BPB, oltre che degli atti conseguenti, ovvero pretese risarcitorie o indennitarie di qualunque genere nei confronti di BPU, BPLV, BPCI, BPB o di società del Gruppo BPU o di esponenti aziendali ed ex-esponenti aziendali del Gruppo medesimo, incluso il diritto di impugnare la sentenza di cui alla Premessa C), n. 3.

2.3. Resta quindi inteso tra le Parti che esse non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in relazione ai titoli oggetto di transazione a mezzo del presente Accordo e, segnatamente, ai giudizi di cui alle Premesse B) e C) ed alle relative domande (dedotte e deducibili), azioni, eccezioni, pretese e quant'altro comunque connesso, con la sola eccezione di quanto dovuto dall'Avv. Valcavi a BPU per quanto a suo tempo corrisposto da BPLV (€ 7.746,85) a titolo di sanzione

amministrativa pecuniaria comminata dal Ministero del Tesoro all'Avv. Valcavi ed in relazione al quale sussiste l'obbligo di regresso in capo a BPU medesima. Detto importo deve quindi intendersi espressamente escluso dall'ambito di applicabilità dell'Accordo.

2.4. BPU si impegna ad ottenere le rinunce delle società del Gruppo BPU e degli esponenti ed ex-esponenti aziendali del medesimo Gruppo, costituiti nei giudizi di cui alla Premessa C) e l'Avv. Valcavi si impegna corrispondentemente ad ottenere le rinunce di tutti gli ulteriori soggetti costituiti nei giudizi di cui alle Premesse B) e C). Resta inteso che il presente Accordo si intenderà perfezionato soltanto con la sottoscrizione - da parte dei soggetti di cui sopra - di tutte le rinunce di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 3

3.1. Unitamente al presente Accordo, le Parti sottoscrivono le rinunce alle azioni di cui agli artt. 2.1 e 2.2 (All. n. 2). Tali rinunce saranno depositate - al pari di quelle indicate al precedente punto 2.4 - nei rispettivi giudizi, una volta divenuto efficace il presente Accordo ai sensi del successivo art. 4.1, ad opera della Parte più diligente. Fino alla data di assunzione di efficacia del presente Accordo ai sensi dell'art. 4.1, le rinunce restano depositate fiduciarmente presso il Notaio, Dott. Armando Santus di Bergamo.

3.2. Fino al momento in cui il presente Accordo acquisterà efficacia ai sensi del successivo art. 4.1, le Parti sottoscrivono le istanze congiunte di rinvio dei singoli giudizi (All. n. 3), che saranno depositate ad opera della Parte più diligente.

3.3. Resta inteso che qualunque spesa eventualmente gravante su BPU e/o su società od esponenti (ed ex-esponenti) del Gruppo BPU, parti dei giudizi di cui agli artt. 2.1 e 2.2, a seguito delle rinunce di cui all'art. 3.1, sarà posta interamente a carico dell'Avv. Valcavi.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Accordo è sospensivamente condizionato alla deliberazione dell'assemblea di BPU, che si terrà entro il 30 giugno 2007, di transigere ai sensi del presente Accordo e di rinunciare conseguentemente all'azione di responsabilità di cui alla Premessa B). Fino a quel momento il presente Accordo non produrrà alcun effetto, con la sola ed unica eccezione di quanto disposto dal precedente art. 3.2.

4.2. Il presente Accordo perderà ogni e qualsiasi efficacia qualora la deliberazione di transazione di cui al precedente art. 4.1 non venga assunta dall'assemblea di BPU entro la data del 31 luglio 2007.

ARTICOLO 5

5.1. Il presente documento rappresenta la formalizzazione del complessivo accordo tra le Parti relativamente ai procedimenti giudiziari di cui alle Premesse B) e C) di cui sopra ed ai rapporti sostanziali ad essi sottesi e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto od orale - relativo a tali rapporti o ad ogni altra vicenda in qualsiasi maniera collegata agli stessi.

5.2. Qualunque costo, spesa, onere comunque dipendente dal presente Accordo grava sull'Avv. Valcavi, mentre ciascuna Parte tiene a proprio carico il costo relativo all'assistenza dei propri consulenti.


5.3. Il presente Accordo è altresì sottoscritto dai legali di ciascuna Parte per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.

Bergamo-Milano, 4 dicembre 2006

BPU Banca S.c.p.a.

Avv. Giovanni Valcavi

Il Presidente



Per presa visione ed accettazione del contenuto della presente:

Rag. Giovanni Rizzi

Allegati:

- 1) dettaglio degli importi dovuti dall'avv. Valcavi nei confronti di BPU, di società del Gruppo BPU e di esponenti aziendali od ex-esponenti aziendali di tale Gruppo;
- 2) rinunce alle azioni;
- 3) istanze di rinvio dei giudizi.



Allegato 1)

Importi dovuti dall'Avv. Valcavi nei confronti di BPU, di società del Gruppo BPU e di esponenti aziendali o ex-esponenti aziendali del Gruppo BPU

Rif. in premessa	Causa (n. R.G.)	Risarcimento danno	Spese	Grado	Beneficiario
B	1904/00	€ 3.620.621	€ 138.000	primo	BPU
C1	1952/03		€ 11.250	primo	BPU
C2	48376/02		€ 7.700	primo	BPU
C2	48376/02		€ 7.260	primo	Carime
C2	1013/04		€ 11.800	secondo	BPU
C2	1013/04		€ 11.800	secondo	Carime
C3	1318/01		€ 4.880	primo	BPU
C3	907/04		€ 12.411	secondo	BPU
C4	609/01		€ 10.100	primo	BPU
C4	609/01		€ 10.100 complessivi	primo	Bulgheroni, Porcari Vigorelli, Jemoli, Volpi, Guidi
C4	609/01		€ 10.100	primo	Pensotti Bruni
	Totale	€ 3.620.621	€ 235.401		

Per un totale complessivo pari ad € 3.856.022 (i singoli importi sono stati arrotondati all'euro). A tali somme devono essere aggiunti gli interessi, a decorrere dalla condanna ovvero, nel caso dell'azione di responsabilità (R.G. 1904/00, di cui alla Premessa B), dalla data della domanda giudiziale.

Allegato 2)

Dichiarazioni congiunte di rinuncia alle seguenti azioni pendenti e ai relativi atti di giudizio:

- App. Milano, R.G. 1462/06, C.I. dott. Urbano – prossima udienza 5.6.2007;
- App. Milano, R.G. 3205/05, C.I. Formaggia – prossima udienza 2.12.2008;
- Corte di Cassazione, R.G. 21495/06;
- App. Milano, R.G. 2675/04, C.I. Bichi – prossima udienza 15.5.2007.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
R.G. 1462/06, C.I. Dott. Urbano – udienza 5.6.2007

ATTO CONGIUNTO DI RINUNCIA AGLI ATTI E ALLE AZIONI
nel giudizio tra:

- avv. Giovanni VALCAVI (avv.ti Prof. Vincenzo Mariconda, Alessandro Palma) - appellante
- BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a. (avv.ti Giuseppe Acerbi, Andrea Valenti) - appellata
- AIG EUROPE S.A. (avv.ti Bruno Giuffrè, David Marino, Marco Dimola) – appellata
- MILANO ASSICURAZIONI S.p.a. (avv. Mauro Giardini) – appellata

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe dichiarano di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come effettivamente rinunciano, a tutti gli atti, domande, azioni e diritti, dedotti e deducibili, fatti valere nel medesimo giudizio e/o ad esso connessi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione di cui a detto giudizio e/o ad esso connesso.

Ciascuna parte individualmente dichiara espressamente di accettare le rinunce di tutte le altre parti di cui sopra.

Con compensazione delle spese di lite.

I difensori delle parti sottoscrivono la presente istanza, per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.


Bergamo-Milano, 4 dicembre, 2006

(BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a.)

(avv.ti Giuseppe Acerbi, Andrea Valenti)

Il Presidente





(avv. Giovanni VALCAVI) (avv.ti Prof. Vincenzo Mariconda, Alessandro Palma)

(AIG EUROPE S.A.) (avv.ti Bruno Giuffrè, David Marino, Marco Dimola)

(MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.) (avv. Mauro Giardini)





LB

CORTE D'APPELLO DI MILANO

App. Milano, R.G. 3205/05, C.I. Formaggia - prossima udienza 2.12.2008

ATTO CONGIUNTO DI RINUNCIA AGLI ATTI E ALLE AZIONI
nel giudizio tra:

- avv. Giovanni VALCAVI (avv.ti Giovanni Valcavi, Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni) - appellante
- BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a. (avv.ti Prof. Agostino Gambino, Giuseppe Acerbi) - appellata

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe dichiarano di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come effettivamente rinunciano, a tutti gli atti, domande, azioni e diritti, dedotti e deducibili, fatti valere nel medesimo giudizio e/o ad esso connessi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione di cui a detto giudizio e/o ad esso connesso.

Ciascuna parte individualmente dichiara espressamente di accettare le rinunce di tutte le altre parti di cui sopra.

Con compensazione delle spese di lite.

I difensori delle parti sottoscrivono la presente istanza, per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.

Bergamo-Milano-Roma, 4 dicembre, 2006

(avv. Giovanni VALCAVI)

(avv.ti Giovanni Valcavi, Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni)

(BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a.)

Il Presidente



(avv.ti Prof. Agostino Gambino, Giuseppe Acerbi)



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
R.G. 21495/06

ATTO CONGIUNTO DI RINUNCIA AGLI ATTI E ALLE AZIONI
nel giudizio tra:

- avv. Giovanni VALCAVI e rag. Giovanni RIZZI (avv. ti Giovanni Valcavi ed Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni) – ricorrenti
- BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a. (avv. ti Prof. Agostino Gambino, Enrico Giliberti, Andrea Guaccero) – controricorrente
- BANCA CARIME s.p.a. (avv. Giuseppe Acerbi) – controricorrente

* * *

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe dichiarano di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come effettivamente rinunciano, a tutti gli atti, domande, azioni e diritti, dedotti e deducibili, fatti valere nel medesimo giudizio e/o ad esso connessi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione di cui a detto giudizio e/o ad esso connesse.

Ciascuna parte individualmente dichiara espressamente di accettare le rinunce di tutte le altre parti di cui sopra,

Con compensazione delle spese di lite.

I difensori delle parti sottoscrivono la presente istanza, per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.

Bergamo-Milano-Roma, 4 dicembre, 2006

(avv. Giovanni VALCAVI)

(avv. ti Giovanni Valcavi ed Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni)

(rag. Giovanni RIZZI)

(avv. Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni)

(BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a.)

Il Presidente

Stefano

(avv.ti Prof. Agostino Gambino, Enrico Giliberti, Andrea Guaccero)

Enrico Giliberti
Andrea Guaccero

(Banca Carime)
IL VICE PRESIDENTE

Marcello Acerbi

(avv. Giuseppe Acerbi)

Giuseppe Acerbi

ca

LP

CORTE D'APPELLO DI MILANO
R.G. 2675/04, C.I. Bichi - udienza 15.5.2007

ATTO CONGIUNTO DI RINUNCIA AGLI ATTI E ALLE AZIONI
nel giudizio tra:

- avv. Giovanni VALCAVI (avv.ti Giovanni Valcavi, Laura Marelli Tatozzi, Piero Pellicini) - appellante
- BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a. (avv.ti Giuseppe Acerbi) - appellata
- DOTT. Giuseppe VIGORELLI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- DOTT. Antonio BULGHERONI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- DOTT. Carlo PORCARI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- RAG. Germano VOLPI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- DOTT. Luigi JEMOLI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- RAG. Domenico GUIDI (avv. Giuseppe Acerbi) - appellato
- DOTT. PAOLO PENSOTTI BRUNI (avv.ti Luigi Zanzi e Luigi Bonomi) - appellato ed appellante in via incidentale
- ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA (avv. Alessandro Giorgietti) - appellata ed appellante in via incidentale

* * *

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe dichiarano di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come effettivamente rinunciano, a tutti gli atti, domande, azioni e diritti, dedotti e deducibili, fatti valere nel medesimo giudizio e/o ad esso connessi, dichiarando di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo o ragione di cui a detto giudizio e/o ad esso connesse.

Ciascuna parte individualmente dichiara espressamente di accettare le rinunce di tutte le altre parti di cui sopra.

Con compensazione delle spese di lite.

I difensori delle parti sottoscrivono la presente istanza, per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.


Bergamo-Milano, 4 dicembre, 2006

(avv. Giovanni VALCAVI)


(avv. ti Giovanni Valcavi, Laura Marelli Tatozzi, Piero Pellicini)

(BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a.)


Il Presidente



(Dott. Giuseppe VIGORELLI)




(Dott. Antonio BULGHERONI)




(Dott. Carlo PORCARI)




(Rag. Germano VOLPI)



(Dott. Luigi JEMOLI)



(Rag. Domenico GUIDI)



(Dott. PAOLO PENSOZZI BRUNI)



(avv. Luigi Zanzi e Luigi Bonomi)

(ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA)


(avv. Giuseppe Acerbi)




(avv. Giuseppe Acerbi)




(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Giuseppe Acerbi)




(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Alessandro Giorgietti)



LB

CORTE D'APPELLO DI MILANO
R.G. 1462/06, C.I. Dott. Urbano – udienza 5.6.2007

ISTANZA CONGIUNTA DI RINVIO
nel giudizio tra:


- avv. Giovanni VALCAVI (avv.ti Prof. Vincenzo Mariconda ed Alessandro Palma) -
appellante
- BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a. (avv.ti Giuseppe Acerbi ed Andrea Valenti) -
appellata
- AIG EUROPE S.A. (avv.ti Bruno Giuffrè, David Marino e Marco Dimola) -
appellata
- MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. (avv. Mauro Giardini) appellata.

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe chiedono congiuntamente che
codesta Ill.ma Corte voglia disporre un rinvio del medesimo, possibilmente ad una
data successiva al 31 luglio 2007, in funzione di un possibile componimento tra loro
della causa.


Bergamo-Milano, 4 dicembre 2006

(avv. Giovanni VALCAVI)

(avv.ti Prof. Vincenzo Mariconda, Alessandro Palma)

(BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a.) – Il Presidente 

(avv.ti Giuseppe Acerbi ed Andrea Valenti)




(AIG EUROPE S.A.)

(avv.ti Bruno Giuffrè, David Marino, Marco Dimola)

(MILANO ASSICURAZIONI s.p.a.)

(avv. Mauro Giardini)



CORTE D'APPELLO DI MILANO
R.G. 2675/04, C.I. Bichi – udienza 15.5.2007

ISTANZA CONGIUNTA DI RINVIO
nel giudizio tra:

- avv. Giovanni VALCAVI (avv. ti Giovanni Valcavi, Laura Marelli Tatozzi, Piero Pellicini) - appellante
- BANCHE POPOLARI UNITE S.c.p.a. (avv. Giuseppe Acerbi) - appellata
- DOTT. Giuseppe VIGORELLI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- DOTT. Antonio BULGHERONI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- DOTT. Carlo PORCARI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- RAG. Germano VOLPI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- DOTT. Luigi JEMOLI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- RAG. Domenico GUIDI (avv. Giuseppe Acerbi) – appellato
- DOTT. Paolo PENSOTTI BRUNI (avv. ti Luigi Zanzi e Luigi Bonomi) – appellato ed appellante in via incidentale
- ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA (avv. Alessandro Giorgiètti) – appellata ed appellante in via incidentale

* * *

Le sottoscritte parti del giudizio in epigrafe chiedono congiuntamente che codesta Ill.ma Corte voglia disporre un rinvio del medesimo, possibilmente ad una data successiva al 31 luglio 2007, in funzione di un possibile componimento tra loro della causa.

Bergamo-Milano, 4 dicembre, 2006

(avv. Giovanni VALCAVI)

(avv. ti Giovanni Valcavi, Laura Marelli Tatozzi, Piero Pellicini)

(BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a.) – Il Presidente 

(avv. Giuseppe Acerbi) 





(Dott. Giuseppe VIGORELLI)

(Dott. Antonio BULGHERONI)

(Dott. Carlo PORCARI)


(Rag. Germano VOLPI)


(Dott. Luigi JEMOLI)


(Rag. Domenico GUIDI)


(Dott. Paolo PENSOFTI BRUNI)


(ASSICURATORI DEI LLOYD'S DI LONDRA)



(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Giuseppe Acerbi)


(avv. Giuseppe Acerbi)


(avv. Giuseppe Acerbi)


(avv. Giuseppe Acerbi)



(avv. Giuseppe Acerbi)


(avv. ti Luigi Zanzi e Luigi Bonomi)

(avv. ti Luigi Zanzi e Luigi Bonomi)

(avv. Alessandro Giorgietti)





*Espresso 1/2
1/11/1995*

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

- BANCHE POPOLARI UNITE s.c.p.a., con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, iscrizione al Registro delle Imprese, partita Iva e cod. fisc. n. 03053920165, capitale sociale pari ad € 860.123.910,00 interamente versato, iscritta all'Albo delle banche al n. 5026 e all'Albo dei gruppi bancari al n. 5026.0, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* cav. lav. Emilio Zanetti,

- (di seguito, "BPU")

e
- l'Avv. Giovanni VALCAVI, nato a Desenzano del Garda (BS) l'8/3/1926, residente in Varese, via Magenta, 5, C.F. VLC GNN 26C08 D284V, nel prosieguo definiti, congiuntamente, "le Parti" e, individualmente, la "Parte",

nonché con l'intervento, per quanto di competenza, del

- Rag. Giovanni RIZZI, nato a Mondovì (CN) il 20/1/1935, residente in Luvinate, Via Castello, 39, C.F. RZZ GNN 35A20 F351Y,

PREMESSE

A) L'Avv. Valcavi ha ricoperto nel periodo 1988-1996 la carica di consigliere di amministrazione e Presidente della Banca Popolare di Luino e Varese s.c.r.l. (di seguito, "BPLV"), successivamente fusa, unitamente a Banca Popolare Commercio e Industria s.c.r.l. (di seguito, BPCI) e a Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino s.c.r.l. (di seguito, "BPB"), in BPU.

Avv. Giovanni Valcavi

Rag. Giovanni Rizzi

OMISSIS

Come alle premesse dell'accordo transattivo firmato dalla BPU Banca

1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si hanno qui per integralmente richiamati.

ARTICOLO 2

2.1. A fronte delle corrispondenti rinunce di cui al successivo art. 2.2 e con le modalità di cui al successivo art. 3.1, BPU rinuncia all'azione di risarcimento dei danni di cui al giudizio citato nella Premessa B) nonché agli altri eventuali danni comunque occasionati dallo svolgimento da parte dell'Avv. Valcavi dell'incarico di cui alla Premessa A).

2.2. A fronte delle rinunce di cui al precedente art. 2.1 e con le modalità di cui al successivo art. 3.1, l'Avv. Valcavi e il rag. Giovanni Rizzi, ciascuno per quanto di competenza, rinunciano definitivamente ed irrevocabilmente a tutte le azioni di cui alla Premessa C), nn. 1-4, nonché a qualsiasi altra azione volta a fare valere, anche solo in via incidentale, eventuali vizi di deliberazioni assunte da qualsiasi organo di BPU ovvero BPLV, BPCI, BPB, oltre che degli atti conseguenti, ovvero pretese risarcitorie o indennitarie di qualunque genere nei confronti di BPU, BPLV, BPCI, BPB o di società del Gruppo BPU o di esponenti aziendali ed ex-esponenti aziendali del Gruppo medesimo, incluso il diritto di impugnare la sentenza di cui alla Premessa C), n. 3.

2.3. Resta quindi inteso tra le Parti che esse non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in relazione ai titoli oggetto di transazione a mezzo del presente Accordo e, segnatamente, ai giudizi di cui alle Premesse B) e C) ed alle relative domande (dedotte e deducibili), azioni, eccezioni, pretese e quant'altro comunque connesso, con la sola eccezione di quanto dovuto dall'Avv. Valcavi a BPU per quanto a suo tempo corrisposto da BPLV (€ 7.746,85) a titolo di sanzione

Avv. Giovanni Valcavi

Proq. Giovanni Rizzi

amministrativa pecuniaria comminata dal Ministero del Tesoro all'Avv. Valcavi ed in relazione al quale sussiste l'obbligo di regresso in capo a BPU medesima. Detto importo deve quindi intendersi espressamente escluso dall'ambito di applicabilità dell'Accordo.

2.4. BPU si impegna ad ottenere le rinunce delle società del Gruppo BPU e degli esponenti ed ex-esponenti aziendali del medesimo Gruppo, costituiti nei giudizi di cui alla Premessa C) e l'Avv. Valcavi si impegna corrispondentemente ad ottenere le rinunce di tutti gli ulteriori soggetti costituiti nei giudizi di cui alle Premesse B) e C). Resta inteso che il presente Accordo si intenderà perfezionato soltanto con la sottoscrizione - da parte dei soggetti di cui sopra - di tutte le rinunce di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 3

3.1. Unitamente al presente Accordo, le Parti sottoscrivono le rinunce alle azioni di cui agli artt. 2.1 e 2.2 (All. n. 2). Tali rinunce saranno depositate - al pari di quelle indicate al precedente punto 2.4 - nei rispettivi giudizi, una volta divenuto efficace il presente Accordo ai sensi del successivo art. 4.1, ad opera della Parte più diligente. Fino alla data di assunzione di efficacia del presente Accordo ai sensi dell'art. 4.1, le rinunce restano depositate fiduciarmente presso il Notaio, Dott. Armando Santus di Bergamo.

3.2. Fino al momento in cui il presente Accordo acquisterà efficacia ai sensi del successivo art. 4.1, le Parti sottoscrivono le istanze congiunte di rinvio dei singoli giudizi (All. n. 3), che saranno depositate ad opera della Parte più diligente.

Avv. Armando Valcavi

Ray. Covanni

3.3. Resta inteso che qualunque spesa eventualmente gravante su BPU e/o su società od esponenti (ed ex-esponenti), del Gruppo BPU, parti dei giudizi di cui agli artt. 2.1 e 2.2, a seguito delle rinunce di cui all'art. 3.1, sarà posta interamente a carico dell'Avv. Valcavi.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Accordo è sospensivamente condizionato alla deliberazione dell'assemblea di BPU, che si terrà entro il 30 giugno 2007, di transigere ai sensi del presente Accordo e di rinunciare conseguentemente all'azione di responsabilità di cui alla Premessa B). Fino a quel momento il presente Accordo non produrrà alcun effetto, con la sola ed unica eccezione di quanto disposto dal precedente art. 3.2.

4.2. Il presente Accordo perderà ogni e qualsiasi efficacia qualora la deliberazione di transazione di cui al precedente art. 4.1 non venga assunta dall'assemblea di BPU entro la data del 31 luglio 2007.

ARTICOLO 5

5.1. Il presente documento rappresenta la formalizzazione del complessivo accordo tra le Parti relativamente ai procedimenti giudiziari di cui alle Premesse B) e C) di cui sopra ed ai rapporti sostanziali ad essi sottesi e sostituisce qualsiasi precedente accordo – scritto od orale – relativo a tali rapporti o ad ogni altra vicenda in qualsiasi maniera collegata agli stessi.

5.2. Qualunque costo, spesa, onere comunque dipendente dal presente Accordo grava sull'Avv. Valcavi, mentre ciascuna Parte tiene a proprio carico il costo relativo all'assistenza dei propri consulenti.

Avv. Giovanni Valcavi

Avv. Giovanni Valcavi

5.3. Il presente Accordo è altresì sottoscritto dai legali di ciascuna Parte per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 l. prof.

Bergamo-Milano, 4 dicembre 2006

BPU Banca S.c.p.a.

Il Presidente

Avv. Giovanni Valcavi

av Giovanni Valcavi

Per presa visione ed accettazione del contenuto della presente:

Rag. Giovanni Rizzi

Rag Giovanni Rizzi

Allegati:

- 1) dettaglio degli importi dovuti dall'avv. Valcavi nei confronti di BPU, di società del Gruppo BPU e di esponenti aziendali od ex-esponenti aziendali di tale Gruppo;
- 2) rinunce alle azioni;
- 3) istanze di rinvio dei giudizi.

**Continua identico con firma Avv. G. Valcavi
nelle pagine seguenti come quelle a firma BPU Banca**